



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada – Locazione senza conducente –
Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023 – Seguito.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA
– POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La presente fa seguito alle circolari protocollo n. 30769 del 05 settembre 2023 (All.1) e n. 40202 del 05 dicembre 2023 (All.2) di questo Servizio, con le quali sono stati illustrate le principali modifiche in tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato in data 11 gennaio 2024 la nuova circolare n. 960 (All.3), con la quale comunica che è stata implementata, nell'archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati.

In merito, si comunica inoltre che tra le nuove funzioni di consultazione con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, è stato inserito il nuovo collegamento denominato "Noleggio veicoli TM".

Inoltre, nel richiamare l'attenzione sulla proroga del termine per la registrazione, slittato al 15 luglio 2024¹, si rammenta che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli Organi di Polizia e la ricevuta dell'avvenuta registrazione all'applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

cl

Firmato Digitalmente da/Signed by:

RENATO CORTESE

In Data/On Date:

giovedì 18 gennaio 2024 19:31:07

¹ Il termine utile per l'inserimento nell'applicativo REN-noleggi, stabilito nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 25355 del 17/11/2023, per i veicoli locati con contratti stipulati precedentemente alla medesima data, era stato fissato al 15/01/2024.

ALL. 1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione con modificazioni del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.*”
Modifiche al codice della strada.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI REPARTI MOBILI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
- e, per conoscenza:
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- ALL’UFFICIO AFFARI GENERALI SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto che ha convertito con modificazioni il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69.

Per quanto di interesse, si segnala il contenuto degli artt. 9 e 24 del decreto con i quali sono state apportate modifiche agli artt. 6, 7 e 84 del codice della strada, illustrate in dettaglio nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

RLR

Testo dell'art. 6 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103.

Comma 1 omissis

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.

Commi da 2 a 15 omissis

Attraverso le modifiche dell'art. 6 del codice della strada, è stata introdotta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di ridurre i limiti massimi di velocità sulle strade extraurbane che attraversano i centri abitati o che sono ubicate in prossimità degli stessi.

Tali provvedimenti possono essere adottati per limitare le emissioni inquinanti derivanti dai veicoli a motore, e devono essere adottate dopo aver sentito i prefetti territorialmente competenti sugli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale, e gli enti proprietari o gestori della strada.

I provvedimenti, una volta adottati devono essere resi noti all'utenza attraverso l'apposizione dei segnali stradali con il limite di velocità a cura dell'ente proprietario o gestore della strada.

Il controllo del rispetto di tali limiti può essere eseguito senza contestazione immediata attraverso i dispositivi di controllo di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121¹, e la mancata osservanza di tali limiti è sanzionata ai sensi dell'art. 142 cds.

¹ Si tratta dei dispositivi di controllo della velocità che sulle strade di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali) possono essere utilizzati dagli organi di polizia stradale senza alcuna formalità e senza obbligo di contestazione immediata. Sulle restanti strade, invece, il prefetto deve stabilire con proprio decreto dove è possibile la collocazione dei dispositivi che consentono il controllo da remoto senza contestazione immediata. Nel caso in esame, poiché la disposizione riguarda solo le strade extraurbane, oltre alle strade di tipo A e B, tale facoltà sarà esercitabile solo sulle strade di tipo C (strada extraurbana secondaria), o le strade di tipo F (strada locale extraurbana), fermo restando che tali strade devono essere ubicate in prossimità dei centri abitati o attraversarli. Quest'ultimo caso riguarda solo le strade di tipo C perché le strade di tipo F se attraversano il centro abitato sono considerate strade urbane.

Testo dell'art. 7 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103.

Commi da a 1 a 9-bis omissis

9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

Commi da 10 a 15-bis omissis

Attraverso la modifica dell'art. 7, si interviene sulla disciplina relativa alla circolazione nelle zone a traffico limitato, prevedendo la possibilità per i comuni di stabilire anche un limite temporale di permanenza all'interno di tali zone per i veicoli autorizzati all'accesso. Tali provvedimenti possono prevedere anche tempi massimi di permanenza diversi in relazione alla categoria di veicoli o di utenti autorizzati all'accesso.

Testo dell'art. 84 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103

Comma 1 omissis

2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.

Comma 3-bis omissis

4. Possono, essere destinati alla locazione senza conducente:

- a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;**
- b) i veicoli destinati al trasporto di cose;**

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinqies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La modifica dell'art. 84 cds è conseguenza dell'attuazione della Direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022, che modifica la Direttiva 2006/1/CE del 28 gennaio 2006, che disciplina l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

Attraverso la modifica del **comma 2**, è stata eliminata la condizione che consentiva di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente (di seguito solo LSC) solo nell'ambito dei trasporti internazionali. Per effetto di tale modifica, sarà possibile, quindi, utilizzare veicoli acquisiti in locazione anche per l'esecuzione di trasporti nazionali, compresi i trasporti in regime di cabotaggio². Inoltre, è stata introdotta la possibilità di acquisire veicoli da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale sia in altri Paesi dell'Unione europea³. In merito, si ritiene che, stante il vincolo di destinazione di cui all'art. 88 cds, il veicolo che può essere noleggiato per il fine di cui al comma 2, dell'art. 84 cds, debba essere immatricolato per uso di terzi; pertanto, non risulta possibile noleggiare veicoli da imprese che effettuato trasporto in conto proprio⁴. La limitazione deve essere, tuttavia, considerata con riferimento alle regole vigenti in ciascuno Stato membro, che potrebbero non prevedere una distinzione analoga a quella nazionale: la limitazione cade, quindi, nelle ipotesi in cui lo Stato membro di immatricolazione del veicolo non prevede una distinzione tra uso proprio e uso di terzi.

La modifica ha interessato anche il **comma 3**, che riguarda le imprese italiane che eseguono trasporto di merci in conto terzi, consentendo l'esecuzione di trasporti per conto di terzi con veicoli acquisiti in LSC da imprese sedenti anche in altri Stati membri⁵. Anche in questa ipotesi non è richiesto che l'impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto in conto terzi. La norma si limita, infatti, a prevedere che il veicolo sia di proprietà di un'impresa avente sede in uno Stato membro dell'UE. Attraverso la modifica del comma 3 è stata, altresì, aggiunta la categoria dei *trattori* tra i veicoli che possono essere acquisiti in LSC da utilizzare nell'attività di trasporto merci in conto terzi.

² Pertanto il vettore straniero può eseguire in Italia sia trasporti internazionali sia trasporti in regime di cabotaggio con veicoli acquisiti in LSC anche da un'impresa italiana.

³ L'impresa locatrice non deve necessariamente essere iscritta al REN.

⁴ Tale interpretazione, che trova fondamento nella condizione fissata dallo stesso art. 84, comma 2, secondo cui i veicoli devono essere *immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro* è, altresì, conforme al contenuto della relazione illustrativa al decreto in argomento.

⁵ Nella precedente formulazione l'impresa di trasporto italiana poteva acquisire veicoli in LSC solo da imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori e, quindi, aventi sede in Italia.

Con tale modifica è stato chiarito l'equivoco che induceva a ritenere non possibile acquisire tali veicoli in LSC.

Un'ulteriore modifica riguarda il **comma 4**, per effetto della quale la limitazione legata al peso massimo di 6 tonnellate del veicolo è oggi prevista per la LSC di veicoli ad uso speciale. Il limite di 6 tonnellate di peso è stato eliminato per i veicoli destinati al trasporto di cose che, quindi, possono essere immatricolati per uso di terzi noleggio senza conducente, anche se di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

Tuttavia, la disposizione va letta in combinato disposto con quella del nuovo comma 4-bis che limita l'acquisibilità e l'utilizzabilità di veicoli in LSC nel trasporto in conto proprio a quelli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Con l'introduzione del **comma 4-ter**, vengono poste delle condizioni per l'utilizzabilità di veicoli acquisiti in LSC, prevedendo che:

- a) il contenuto del contratto di locazione deve essere limitato a mettere a disposizione il veicolo senza conducente, senza possibilità di abbinarlo ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Di conseguenza, si ritiene che l'impresa locatrice non possa distaccare lavoratori presso l'impresa locataria;
- b) il veicolo locato deve essere messo esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Di fatto, tale previsione esclude la possibilità del sub-noleggio, e che lo stesso veicolo possa essere concesso in locazione senza conducente a più di un'impresa contemporaneamente;
- c) il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza. Tra il personale proprio dell'impresa deve intendersi ricompreso anche quello di cui l'impresa dispone in forza di somministrazione o distacco. In quest'ultima ipotesi, come indicato nel precedente punto a) il personale distaccato non deve essere dipendente dell'impresa locatrice.

Tali previsioni limitano la possibilità di acquisire il veicolo attraverso un contratto di noleggio alla condizione che non sia utilizzato da personale che non faccia parte dell'impresa locataria, e che il veicolo sia utilizzato solo da quest'ultima.

Il comma 4-quater prevede, altresì, che nell'ipotesi in cui il veicolo non sia locato dal conducente, questi deve recare al seguito il contratto di lavoro o estratto autenticato dello stesso⁶ che dimostri il legame con l'impresa che utilizza il veicolo locato⁷.

I suindicati documenti (contratto di noleggio e contratto di lavoro), possono essere esibiti anche in formato elettronico (comma 4-quater), o essere sostituiti da documenti equivalenti⁸ (comma 4-quinquies).

La modifica del **comma 5** adegua la norma del codice a quella che disciplina l'esercizio dell'attività di LSC di veicoli, di cui al DPR 481/2001, subordinando il rilascio della carta di circolazione alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 1 del citato DPR.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, il legislatore è intervenuto con la modifica del comma 7, e con l'introduzione del comma 7-bis.

⁶ Si ritiene che per assolvere all'obbligo di esibizione per dimostrare il rapporto di dipendenza che lega il conducente all'impresa che utilizza il veicolo acquisito in locazione, possa essere esibito anche uno dei documenti elencati nella deliberazione del Comitato centrale Albo autotrasportatori 1/2005 del 27 gennaio 2005, emanata ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 maggio 1998, n. 212 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto). Tra tali documenti, si segnala, a titolo esemplificativo, la busta paga, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese per i soci di società di persone, il certificato di iscrizione agli enti previdenziali per i collaboratori familiari, l'attestato del conducente per i conducenti, extra UE, la copia del contratto di somministrazione ecc..

⁷ Ciò in virtù di quanto previsto dal comma 4-ter, lettera c), secondo il quale "il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza".

⁸ Come, ad esempio, l'attestato del conducente di cui all'art. 5 del regolamento 1072/2009, che viene rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.

Con la nuova formulazione del **comma 7**, per effetto dell'esclusione delle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 3-bis, la sanzione non troverà applicazione nei casi di veicoli adibiti a LSC per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi, e per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente avente più di 9 posti. Pertanto, la sanzione prevista dal comma 7 sarà applicata quando vengono adibiti a LSC:

- veicoli ad uso speciale con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
- veicoli utilizzati per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
- veicoli con al massimo 9 posti destinati al trasporto di persone, veicoli di cui all'art. 87, comma 2, cds⁹, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan, e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quando non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente;
- veicoli con massa massima fino a 6 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose in conto proprio quando i veicoli noleggiati non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente¹⁰

Di conseguenza:

- l'utilizzo di veicoli acquisiti in LSC irregolarmente per l'esecuzione di trasporti di merci in conto terzi è sanzionato con l'art. 46 legge 298/1974 in virtù del rinvio operato dall'art. 88 cds, per aver eseguito un trasporto di merci in conto terzi con un veicolo immatricolato per uso proprio. Infatti, avendo liberalizzato il noleggio di veicoli per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi, l'unica ipotesi di violazione consiste nell'utilizzo di un veicolo acquisito in LSC immatricolato per uso proprio;
- l'utilizzo di veicoli acquisiti irregolarmente in locazione con conducente per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus aventi più di 9 posti, è sanzionato ai sensi dell'art. 85, comma 4, cds.

Il **comma 7-bis** sanziona l'impiego di un veicolo acquisito in LSC per l'esecuzione di trasporti di cose in conto terzi senza rispettare le condizioni indicate nel nuovo comma 4-ter, tra le quali ci sono le seguenti ipotesi:

- veicolo acquisito a LSC accompagnato da un contratto di servizio che riguarda il conducente o il personale di accompagnamento dell'impresa proprietaria del veicolo concesso in locazione;
- veicolo condotto da conducente non dipendente dell'impresa che utilizza il veicolo locato;
- veicolo acquisito in sub-noleggio;
- veicolo concesso in LSC a più di un'impresa contemporaneamente;
- veicolo utilizzato oltre la scadenza del contratto di noleggio.

Ai fini del rispetto delle predette condizioni, come detto, il comma 4-quater prevede che a bordo del veicolo locato devono essere presenti il contratto di locazione e, qualora il veicolo non sia locato dal conducente, anche il contratto di lavoro da cui si evinca il legame tra il conducente e l'impresa che effettua il trasporto. La mancanza del contratto di locazione è sanzionata in modo diverso in relazione al tipo di situazione che viene accertata:

- la mancanza a bordo del contratto di noleggio, per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 286/2005, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 180, comma 7 cds, con possibilità di procedere, in caso di mancata esibizione nel termine prescritto, come se il

⁹ Autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni, destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.

¹⁰ Per effetto della nuova formulazione dell'art. 84 cds, l'utilizzo di veicolo acquisito in LSC con massa massima non superiore a 6 tonnellate non immatricolato per uso di terzi da locare senza conducente è consentito solo per l'esecuzione del trasporto cose in conto terzi.

contratto di noleggio non fosse stato proprio sottoscritto, nei termini indicati nel punto successivo;

- la mancata sottoscrizione del contratto di noleggio, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 84, comma 7-bis.

Anche la mancanza del documento che attesta il legame del conducente con l'impresa che utilizza il veicolo locato viene sanzionata in modo diverso in relazione al tipo di situazione riscontrata:

- la mancanza a bordo del documento che dimostri il rapporto di dipendenza con l'impresa, per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/2005, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 180, comma 7 cds, con possibilità di procedere, in caso di mancata esibizione nel termine prescritto, come se il conducente non avesse proprio un rapporto di dipendenza con l'impresa, nei termini indicati nel punto successivo;
- la mancanza di un rapporto di dipendenza con l'impresa, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 84, comma 7-bis cds.

In merito all'applicazione delle sanzioni è necessario individuare correttamente quali siano i soggetti ai quali contestare le violazioni previste dai commi 7 e 7-bis.

Il **comma 7** prevede l'applicazione della sanzione ivi prevista per due ipotesi distinte: una prima (prevista dal primo periodo) riguarda il fatto di *adibire*¹¹ un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso, una seconda (prevista dal secondo periodo) riguarda, invece, la *circolazione* nelle medesime condizioni¹².

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il soggetto autore della violazione deve essere individuato nel locatore, cioè la persona che, attraverso un contratto, ha ceduto un veicolo non destinato a LSC ad un soggetto diverso che lo utilizza¹³. In questo caso occorre chiarire che il concetto di *adibire*, deve essere letto nella sua accezione riferita all'utilizzo economico del veicolo, di conseguenza, il comportamento illecito sanzionato si concretizza nella stipula del contratto di LSC e, pertanto, riguarda solo chi tale contratto lo ha sottoscritto.

Per tale motivo della violazione risponde, a titolo di concorso di persone ai sensi dell'art. 197 cds, anche il locatario, che, attraverso la sottoscrizione del contratto di LSC, partecipa insieme al locatore all'azione di adibire il veicolo ad un uso diverso. In tali casi, per la medesima violazione accertata, dovranno essere redatti due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatore e l'altro a carico del locatario, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido.

Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, la medesima sanzione del primo periodo viene estesa anche al conducente del veicolo adibito illecitamente a LSC. Pertanto, nel caso in cui il conducente sia persona diversa dal locatario, in aggiunta ai due verbali suindicati, dovrà essere redatto un'ulteriore verbale di contestazione nei confronti del conducente, nel quale dovrà essere indicato quale obbligato in solido il locatario ai sensi dell'art. 196 cds. Diversamente, nell'ipotesi in cui il locatario sia anche conducente, quest'ultimo sarà destinatario di una sola sanzione¹⁴.

Volendo riassumere, in caso di controllo su strada in cui venisse riscontrato un illecito utilizzo di un veicolo adibito a LSC sebbene non destinato a tale uso, la sanzione prevista dal comma 7 dovrà essere contestata con tre distinti verbali:

¹¹ E cioè, impiegare il veicolo in un determinato uso.

¹² Si rammenta che, per effetto dell'esclusione delle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 3-bis, le sanzioni previste dal comma 7 non trovano applicazione nei casi di veicoli adibiti a LSC per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi e per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente avente più di 9 posti.

¹³ In tale ipotesi, il conducente risponde della violazione che, sebbene preveda una sanzione del medesimo importo, è indicata nella seconda parte del comma 7.

¹⁴ In questo caso il conducente/locatario, non può essere sanzionato per entrambe le ipotesi previste dal comma 7. Infatti, tale norma distingue i soggetti che possono compiere le violazioni (colui che adibisce il veicolo e colui che lo conduce), ma richiama il medesimo comportamento che, pertanto, può essere sanzionato più di una volta solo se i soggetti autori del comportamento illecito sono diversi.

- il primo al locatore per aver sottoscritto un contratto adibendo un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso;
- il secondo al locatario essendo responsabile della violazione in concorso con il locatore per aver sottoscritto, anch'esso il contratto di LSC;
- il terzo (eventuale) al conducente (qualora sia persona diversa dal locatario) per aver circolato con un veicolo adibito a LSC e non destinato a tale uso.

Per la violazione prevista dal **comma 7-bis**, il soggetto autore della violazione è l'*utilizzatore* del veicolo acquisito in LSC¹⁵. In ragione della considerazione per cui il termine *utilizza* usato dal comma 7-bis va letto nella sua accezione riferita all'utilizzo economico del veicolo che discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto di noleggio, l'unico, tra i soggetti coinvolti (locatore, locatario e conducente), che può concretamente esercitare un illecito *utilizzo* non può che essere il *locatario*. Infatti, mentre il locatore, concedendo il veicolo in locazione lo *adibisce* a tale uso e il conducente si limita a *condurlo*, la persona che lo impiega è il sottoscrittore del contratto di noleggio, ovvero il locatario¹⁶. In questo caso, il locatario risponde della violazione quando non rispetta anche una sola delle condizioni indicate dal comma 4-ter.

Qualora vi sia prova che il locatore abbia contribuito concretamente all'inosservanza delle condizioni di cui al comma 4-ter, anche in questo caso può essere chiamato in causa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 197 cds, avendo contribuito con la sottoscrizione del contratto di LSC al fatto illecito del locatario. In particolare, si ritiene che la responsabilità concorrente del locatore possa essere ravvisata nell'ipotesi in cui, attraverso un contratto di servizio, egli abbia messo a disposizione del locatario anche il personale di guida o di accompagnamento, oppure nell'ipotesi in cui il veicolo sia oggetto di subnoleggio da parte del locatario¹⁷.

Come per la violazione del comma 7, in caso di accertato concorso di persone, per la medesima violazione, si dovranno redigere due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatario e l'altro a carico del locatore, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido. Mentre, nei confronti del conducente, ove sia persona diversa dal locatario, non potrà essere applicata alcuna sanzione.

Volendo riassumere, in caso di controllo su strada in cui venisse riscontrato l'utilizzo di un veicolo adibito a LSC senza rispettare le condizioni indicate dal comma 4-ter, la sanzione prevista dal comma 7-bis dovrà essere contestata con due distinti verbali:

- il primo al locatario per aver utilizzato un veicolo a LSC senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter;
- il secondo al locatore (eventuale), responsabile della violazione in concorso con il locatario, qualora abbia concretamente contribuito all'inosservanza delle condizioni di cui al comma 4-ter.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 8, che consegue alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis, si rammenta la necessità di provvedere al ritiro del documento da trasmettere al competente Ufficio della Motorizzazione per l'adozione del relativo provvedimento. In tal caso, come previsto dall'art. 214, comma 7 cds, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo con affidamento in custodia al conducente, fatti salvi i casi in cui si applichino le disposizioni di cui all'art. 207 cds per i veicoli immatricolati all'estero.

¹⁵ Si rammenta che, per espressa previsione normativa, la sanzione del comma 7-bis si applica esclusivamente in caso di circolazione di veicoli adibiti a LSC per l'esecuzione di trasporto merci in conto terzi.

¹⁶ Va da sé che, ove il conducente sia lo stesso locatario, risponde comunque della violazione sanzionata con il comma 7-bis.

¹⁷ Infatti, atteso che, ai sensi dell'art. 1594 c.c. l'esercizio della facoltà di sublocare discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto di locazione, lo stesso deve essere espressamente vietato nel contratto medesimo. Pertanto, ove nel contratto manchi l'enunciazione espressa del divieto di subnoleggio, il locatore deve ritenersi responsabile della violazione delle prescrizioni di cui al comma 4-ter in concorso con il locatario-utilizzatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Veicoli per il trasporto merci su strada – Locazione senza conducente –
Articolo 24 del decreto legge 69/2023 – Registrazione sull'applicativo
REN-Noleggi.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel far seguito alla circolare n. 0030769 del 5 settembre 2023, illustrativa delle novità introdotte dal decreto legge 69/2023, si trasmette la circolare n. 25355 del 17 novembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i relativi allegati, con la quale si informa dell'istituzione, all'interno del REN¹, di un applicativo per la registrazione dei contratti di locazione relativi ai veicoli utilizzati dalle imprese già iscritte nel trasporto di merci su strada.

Per quanto di interesse, si segnala che la consultazione dell'applicativo in parola² potrà essere utile ai fini dei controlli su strada per verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legge 69/2023, con particolare riferimento alle ipotesi di divieto di sub-noleggio.

Si precisa che, al momento, il nuovo servizio è disponibile solo tramite l'utilizzo di un *web-service* a cui ci si può interfacciare mediante sviluppi *software*. Si fa riserva di comunicare quando il servizio sarà fruibile sulla rete.

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare che la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli organi di polizia stradale, che non è previsto alcun obbligo di esibire la ricevuta dell'avvenuta registrazione all'applicativo e che la stessa non può sostituire il contratto di noleggio da recare a bordo.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

² Come specificato al punto n. 7 dell'allegato alla circolare del MIT.



Direz. Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD/2/0000038589.E/2023 del 18/11/2023 m_it
Data: 18/11/2023 13:10:27



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
tel. 06/44127410 - email div5.dgss@mit.gov.it

CIRCOLARE

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Uffici di motorizzazione civile e loro Sezioni
LORO SEDI

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
PALERMO

Regione Valle d'Aosta
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità
sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
trasporti@pec.regione.vda.it
AOSTA

Provincia Autonoma di Trento
- UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione
umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it
- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente,
energia e cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
BOLZANO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
territorio@certregione.fvg.it
TRIESTE

Centro Prove autoveicoli di Verona
Sede secondaria di Codroipo (UD)
CODROIPO (UD)
cpa-verona@pec.mit.gov.it

UPI
Unione Province Italiane
ROMA
upi@messaggipec.it

Ministero dell'interno Dipartimento di Pubblica
sicurezza - D.C. per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato

dipps012.0000@pecps.interno.it

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
SEDE

Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile
SEDE

Comitato Centrale dell'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
SEDE

Associazioni di categoria dell'autotrasporto di
merci ed Enti interessati
LORO SEDI

UNASCA
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza
Automobilistica
ROMA
unasca@pec.unasca.it

CONFARCA
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti
Automobilistici
confarca@pec.it

ALLEGATI: 2

OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente - Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023

1. LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69

Come è noto, l'articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE.

Per quanto qui rileva, l'articolo 24 modifica l'articolo 84 del Codice della strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; in sintesi le innovazioni di natura regolatoria sono le seguenti:

- I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l'impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest'ultima tipologia di trasporti (art. 84 co. 2);
- I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
- Un'impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l'impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto di merci in conto terzi;
- I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis);
- L'utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all'art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell'impresa che lo utilizza);
- A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all'impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

Si precisa che per "veicoli" la norma intende, come disposto dall'articolo 84 comma 3, "autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati".

In aggiunta alle modifiche recate dalla novella legislativa in materia di sanzioni¹, la norma prevede (art. 24 co. 5) che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall'articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Pertanto, d'intesa con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – CED per la parte di competenza, si formulano le seguenti indicazioni.

2. REGISTRAZIONE SULL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI

Ai fini dell'attuazione della normativa citata, è stato messo a punto dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile un applicativo (denominato REN-Noleggi) per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. Suddetta registrazione consente, *inter alia*, di verificare l'obbligo di cui all'art. 84 co. 4-ter lettera b). Dal 20 novembre è disponibile una prima *release*, denominata "Fase 1", con un novero di funzioni che sarà ampliato in successivo sviluppo evolutivo.

Pertanto le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell'utilizzo hanno l'onere di procedere alla registrazione nell'applicativo. Tuttavia allo scopo di consentire, in fase di avvio, un margine temporale per ragioni tecnico-organizzative, le imprese che dispongono di veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024 dovranno procedere alla registrazione sull'applicativo REN-Noleggi entro il 15 gennaio 2024. Ferma restando la scadenza da ultimo evidenziata, è onere dell'impresa provvedere alla registrazione sull'applicativo REN-Noleggi prima dell'utilizzo del veicolo locato.

Si precisa inoltre che, in fase iniziale, non sarà possibile censire sull'applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e che la relativa funzione sarà implementata a breve, come da comunicazione che sarà a suo tempo diramata.

Per la registrazione sull'applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi all'Ufficio di motorizzazione civile (d'ora in avanti anche: UMC) territorialmente competente o a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell'Automobilista ex l. 264/91 (d'ora in avanti anche: Operatore professionale).

Le funzionalità della Fase 1 sono disponibili sul Portale dell'Automobilista, previo accesso all'area privata (percorso del menu di sinistra: "Applicazioni"; "Autotrasporto"; "REN

¹ Sul punto si rinvia alla circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato prot. 30769 del 10 agosto 2023

NOLEGGI"). Nella stessa area sono disponibili il manuale per gli UMC e il manuale per gli Operatori professionali.

3. ELENCO FUNZIONALITA' DELL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI

Le funzioni che sono disponibili nella Fase 1 sono le seguenti:

- a. Censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) in locazione;
- b. Inserimento dei dati relativi alla locazione;
- c. Ricerca delle locazioni inserite;
- d. Stampa della ricevuta dell'avvenuta registrazione;
- e. Aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita della locazione (annullamento, cessazione anticipata, proroga);
- f. Adeguamento, nel REN, della verifica del requisito di stabilimento;
- g. Web service per l'interrogazione da parte degli Enti autorizzati.

Nell'ALLEGATO 1 è riportata una scheda con i dettagli delle suddette funzionalità rilasciate nella Fase 1, rinviano comunque al manuale per le concrete modalità di inserimento dei dati e di utilizzo dell'applicativo.

4. CHI HA L'ONERE DI REGISTRAZIONE SULL'APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI

Hanno l'obbligo di comunicare i dati di cui sopra, ai fini dell'inserimento nell'applicativo citato, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN. Si precisa che va registrato su REN-Nolegg anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un'impresa iscritta al REN. Ciò per conformità con l'articolo 3 bis della direttiva comunitaria 2006/1/CE ed in coerenza con l'assetto del REN che, per le imprese ad esso iscritte, censisce tutti i veicoli, compresi quelli con massa inferiore a 1,5 ton.

Sono invece escluse da suddetto obbligo le imprese di autotrasporto che sono iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Sono inoltre escluse dall'onere di registrazione in esame le imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

Come detto, l'impresa locataria può effettuare la registrazione o tramite Operatore professionale oppure direttamente presso l'UMC territorialmente competente (e cioè presso il quale l'impresa è iscritta al REN). Si allega modello (ALLEGATO 2) per tale secondo caso. Nel caso di necessità di comunicare la disponibilità di più veicoli locati,

sarà sufficiente consegnare un solo modulo di dichiarazione e tanti allegati, quanti sono i veicoli di cui si dichiara la disponibilità.

5. REQUISITI DI IDONEITA' FINANZIARIA E DI STABILIMENTO

I veicoli di cui l'impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009. Tale norma infatti, ai fini del calcolo del valore di cui l'impresa deve disporre, fa riferimento ai veicoli *utilizzati*, essendo dunque irrilevante che l'utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito. Ora, poiché l'articolo 7 (§ 1) sopra citato dispone che l'impresa deve *"in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale"*, è obbligo dell'impresa locataria di un veicolo - fatte salve le verifiche da parte dell'UMC- provvedere, in caso di incapacienza, all'adeguamento immediato del valore dell'idoneità finanziaria, inviando la relativa documentazione all'UMC competente.

Si evidenzia inoltre che la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (come detto, da registrare in REN-Noleggi se l'impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell'idoneità finanziaria.

Per quanto riguarda il requisito di stabilimento ed in analogia con quanto indicato nella circolare della scrivente Direzione generale prot. 3738 del 13/5/2022, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione all'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell'esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle entrate.

6. RICEVUTA

La documentazione da portare a bordo del veicolo è quella prevista dalla direttiva 2006/1/CE (art. 2 § 2), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall'articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):

- Contratto di locazione o estratto autentificato del medesimo contratto;
- Qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto.

Pertanto la ricevuta dell'avvenuta registrazione -ricevuta che, su richiesta, è rilasciata all'impresa locataria- non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo e, conseguentemente, non è necessario esibirla all'atto del controllo.

7. COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA

A partire dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall'UMC soltanto se il veicolo è stato registrato (qualora l'impresa sia a ciò tenuta – cfr. § 4) sull'applicativo REN-Noleggi, secondo le modalità illustrate nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
17.11.2023
11:43:47 UTC



DETTAGLI DELLE FUNZIONALITÀ RILASCIATE NELLA FASE 1:

1. Censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) a noleggio a disposizione delle imprese italiane iscritte al REN

Al momento dell'inserimento dei dati relativi al noleggio, al fine di evitare la creazione di duplicati per il medesimo veicolo, gli UMC o gli Operatori Professionali devono controllare che il veicolo non sia già stato iscritto come veicolo estero nel REN NOLEGGI.

Ogni veicolo è individuato univocamente tramite "Targa", "Stato" e "Tipo Veicolo".

Per ogni veicolo, dovranno essere inseriti obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Nazionalità del veicolo dato (solo Intra UE)
- Tipo Veicolo
- Targa del Veicolo
- Telaio
- Massa complessiva
- Massa rimorchiabile
- Destinazione tecnica

2. Inserimento dei dati relativi al noleggio (nazionali /esteri)

Gli Operatori Professionali possono registrare noleggi per imprese locatarie il cui stato dell'autorizzazione sia "Attivo" o "Preliminare".

Gli UMC possono registrare noleggi anche per le imprese locatarie con stato "Provvisorio"¹, previa regolarizzazione della posizione dell'impresa. Gli UMC possono inserire solo i dati dei noleggi afferenti alla sezione di competenza territoriale.

Il noleggio deve prevedere le seguenti informazioni:

- Identificativo di registrazione (generato da sistema in modo univoco)
- Nazionalità del veicolo (solo paesi UE)
- Targa del veicolo
- Data inizio noleggio
- Data fine noleggio
- Codice fiscale/P.IVA impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice/Nome e Cognome del locatore
- Stato sede impresa locatrice
- Codice REN Impresa locataria
- Altri dati Impresa locataria in visualizzazione, dedotti da codice REN

Il Sistema verifica che il noleggio abbia una data fine noleggio futura.

Il sistema per gli UMC effettua la verifica di competenza in base alla sezione territoriale di appartenenza e alla Provincia della sede dell'impresa locataria. La Provincia è memorizzata tra i dati del noleggio.

Il Sistema verifica se il veicolo è italiano ed in tal caso è verificata la presenza in ANV (Anagrafica Nazionale dei Veicoli) alla data di inizio noleggio.

Per i veicoli con targa estera, si verifica che il veicolo sia stato censito. Se esso è presente, sarà possibile inserire i dati del noleggio; in caso contrario è necessario procedere al censimento del veicolo.

Per ogni veicolo si deve verificare che il periodo di validità del noleggio non si sovrapponga al periodo di validità di un altro noleggio già censito avente per oggetto lo stesso veicolo.

3. Ricerca dei noleggi inseriti

Gli UMC e gli Operatori Professionali possono ricercare sia i noleggi ancora validi che quelli non in essere (scaduti e/o annullati) in modo separato.

Gli Operatori Professionali possono ricercare i noleggi presenti in archivio, in base ai seguenti criteri:

¹ Termine utilizzato dal 2012 per indicare le imprese che non avevano ancora completato la dimostrazione del requisito di stabilimento, successivamente sostituito da "Preliminare"

ALLEGATO 1

- Identificativo di registrazione
- Codice REN
- Targa, Tipo Veicolo, Nazionalità
- Intervallo di date di inserimento

Gli Operatori Professionali, ricercando per "Identificativo di registrazione", possono effettuare la ricerca tra tutte le comunicazioni di noleggio direttamente inserite. Utilizzando tutti gli altri criteri, non possono visualizzare i noleggi la cui ultima movimentazione è stata effettuata da un altro utente.

Gli UMC possono ricercare i noleggi presenti in archivio in base ai seguenti criteri:

- Identificativo di registrazione
- Codice REN
- Targa, Tipo Veicolo, Nazionalità
- Intervallo di date di inserimento
- Provincia

Gli UMC, a differenza degli Operatori Professionali, possono visualizzare tutti i noleggi presenti in archivio corrispondenti ai parametri inseriti, indipendentemente dal soggetto che ha effettuato l'inserimento e/o l'ultima modifica e dalla competenza territoriale.

Gli UMC possono apportare modifiche solo ai noleggi afferenti alla loro sezione di competenza territoriale. La verifica di competenza territoriale viene effettuata sulla base della Provincia registrata in fase di inserimento dei dati della registrazione del noleggio.

4. Stampa della ricevuta

Gli UMC e gli Operatori Professionali possono stampare una ricevuta in formato PDF a fronte di ogni noleggio in corso di validità.

La validità del noleggio è desumibile dall'assenza di una data di annullamento, mentre il relativo periodo di validità è determinato da Data inizio noleggio e, nell'ordine:

- Data chiusura anticipata (se presente, il noleggio è valido se è futura)
- Data fine proroga (se presente, il noleggio è valido se è futura)
- Data fine noleggio (se presente, il noleggio è valido se è futura)

La stampa può essere ripetuta senza limitazioni.

I dati contenuti nel template della stampa sono i seguenti:

- Data stampa
- Id. registrazione
- Targa veicolo
- Stato immatricolazione veicolo (sigla)
- Tipo veicolo
- Data inizio noleggio veicolo
- Data scadenza noleggio veicolo (da intendersi come Data chiusura anticipata, se presente, altrimenti come Data fine proroga, se presente, altrimenti come Data fine noleggio)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Stato stabilimento impresa locatrice (sigla)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locataria
- REN impresa locataria
- Denominazione impresa locataria (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Comune impresa locataria
- Provincia impresa locataria

5. Aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita del noleggio

a. Annullare il noleggio

Nel caso di aggiornamento dei dati, gli Operatori Professionali e gli UMC possono annullare, ad esempio a causa di un errore.

L'operazione tiene traccia della Data annullamento e di un campo note per dettagliare il motivo.
Un noleggio annullato deve essere consultabile con evidenza della data di annullamento, ma non può essere mai modificato.

b. Cessare anticipatamente il noleggio

Nel caso di aggiornamento dei dati riguardanti un noleggio non annullato, gli Operatori Professionali e gli UMC possono registrare la cessazione anticipata verificando che la Data chiusura anticipata sia inferiore alla Data fine proroga, se presente, o alla Data fine noleggio.

La Data chiusura anticipata deve essere precedente o uguale alla data dell'operazione in atto.

c. Prorogare il noleggio

Nel caso di aggiornamento dei dati riguardanti un noleggio, gli Operatori Professionali e gli UMC possono registrare la proroga di un noleggio, verificando che la Data fine proroga sia successiva alla preesistente Data fine proroga, se presente, o alla Data fine noleggio.

In caso di ulteriori proroghe è necessario aggiornare la Data fine proroga.

Non è possibile prorogare un noleggio annullato o scaduto. In questi casi, si deve procedere ad un inserimento ex novo.

Prima di iscrivere a sistema l'aggiornamento, il sistema verifica che la proroga del noleggio non si sovrapponga al periodo di validità di un altro noleggio già inserito a sistema, avente ad oggetto il medesimo veicolo, ma con una data inizio futura.

Il periodo di validità del noleggio da prorogare è determinato da Data inizio noleggio e da Data fine proroga.

La validità dell'eventuale altro noleggio è data dall'assenza della Data annullamento, mentre il relativo periodo di validità è determinato da Data inizio noleggio e, nell'ordine:

- Data chiusura anticipata (se presente, il noleggio è valido se è futura),
- Data fine proroga (se presente, il noleggio è valido se è futura),
- Data fine noleggio (se presente, il noleggio è valido se è futura).

6. Adeguamento nel REN nella verifica del requisito di stabilimento (disponibilità di almeno un mezzo per operare) in caso di variazioni dello stato di iscrizione

Il requisito di stabilimento fa riferimento alla disponibilità, da parte dell'azienda, di almeno un mezzo attraverso il quale operare.

Il REN dovrà essere adeguato nella sua parte riguardante la verifica del requisito dello stabilimento in caso di variazione dello stato di iscrizione (Gestione REN MERCI, in caso di prima attivazione o di riattivazione), in quanto, in aggiunta alle già presenti verifiche, sarà necessario anche controllare che siano stati inseriti veicoli nel registro REN NOLEGGI.

Dovrà essere verificato che il noleggio sia in corso di validità: non deve essere annullato (deve avere Data annullamento assente) e non deve essere scaduto.

Il noleggio risulta scaduto quando la data di sistema è superiore a Data chiusura anticipata, se presente, oppure a Data fine proroga, se presente, oppure a Data fine noleggio.

7. Web service per l'interrogazione da parte degli operatori autorizzati (es. Organi di Polizia)

Al fine di consentire l'interrogazione del Registro REN NOLEGGI da parte di operatori autorizzati, è disponibile un servizio "web service" per consentire l'interrogazione inserendo Targa, Stato, Tipo veicolo e restituirà i seguenti dati in formato XML:

- Id. registrazione
- Targa veicolo
- Stato immatricolazione veicolo (sigla)
- Tipo veicolo
- Data inizio noleggio veicolo
- Data scadenza noleggio veicolo (da intendersi come Data chiusura anticipata, se presente, altrimenti come Data fine proroga, se presente, altrimenti come Data fine noleggio)

ALLEGATO 1

- Partita IVA/Codice fiscale impresa locatrice
- Denominazione impresa locatrice (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Stato stabilimento impresa locatrice (sigla)
- Partita IVA/Codice fiscale impresa locataria
- REN impresa locataria
- Denominazione impresa locataria (cognome e nome, in caso di ditta individuale)
- Comune impresa locataria
- Provincia impresa locataria

Le descritte funzionalità permettono di verificare le informazioni sulla registrazione dei noleggi attualmente in corso di validità.



Direz. Centr. Pol. Str. Ferr., Comunic. e Rep. **SPURFIDIO.MC** di
300/STRAD/2/0000038589.E/2023 del 18/11/2023 m_it
Data: 18/11/2023 13:10:27

IL SOTTOSCRITTO

IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL'IMPRESA

CON SEDE IN (indirizzo completo)

NUMERO REN

NUMERO ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI ED AMMINISTRATIVE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITA' AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000

**COMUNICA CON IL MODULO ALLEGATO (uno per ciascun veicolo) I DATI DEL VEICOLO/I DETENUTI A TITOLO DI LOCAZIONE SENZA
CONDUCENTE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL REGISTRO ELETTRONICO DELLE IMPRESE DI TRASPORTO STRADALE (REN)**

Per eventuali comunicazioni all'impresa

PEC

e-mail

telefono

Data

(Firma)

Il sottoscritto delega per la trattazione della presente pratica

Agenzia/Studio di consulenza

Numero

Sede

(Firma delegante)

(Firma delegato)

Per eventuali comunicazioni al delegato

PEC

e-mail

telefono

Allegato

DATI DEL VEICOLO LOCATO SENZA CONDUCENTE

Targa veicolo

Stato membro di immatricolazione

Data inizio noleggio

Data fine noleggio

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VEICOLO IMMATRICOLATO IN STATO MEMBRO DIVERSO DALL'ITALIA

Denominazione impresa locatrice

Stato membro di stabilimento impresa locatrice

Codice fiscale/partita IVA impresa locatrice



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)

Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
tel. 06/44127410 - email div5.dgss@mit.gov.it PEC dg.ssa-div5@pec.mit.gov.it

CIRCOLARE

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Uffici di motorizzazione civile e loro Sezioni
LORO SEDI

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
PALERMO

Regione Valle d'Aosta
Assessorato ambiente, trasporti, mobilità
sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile
trasporti@pec.regione.vda.it
AOSTA

Provincia Autonoma di Trento
- UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione
umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it
- Dipartimento territorio, trasporti, ambiente,
energia e cooperazione
dip.taec@pec.provincia.tn.it
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Servizio mobilità - Ufficio motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
BOLZANO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio motorizzazione civile regionale
territorio@certregione.fvg.it
TRIESTE

Centro Prove autoveicoli di Verona
Sede secondaria di Codroipo (UD)
CODROIPO (UD)
cpa-verona@pec.mit.gov.it

UPI
Unione Province Italiane
ROMA
upi@messaggipec.it

Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica
sicurezza - D.C. per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato -

dipps012.0100@pecps.interno.it

p.c.: Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
SEDE

Al Capo del Dipartimento per la mobilità
sostenibile
SEDE

Alla Direzione generale per la motorizzazione e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione
SEDE

Al Comitato Centrale dell'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
SEDE

Alle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di
merci ed Enti interessati
LORO SEDI

UNASCA
Unione Nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza
Automobilistica
ROMA

unasca@pec.unasca.it

CONFARCA
Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti
Automobilistici
confarca@pec.it

**OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente –
Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023 – 1^ seguito circolare prof. n. 25355 del
17/11/2023**

Con circolare prof. n. 25355 del 17/11/2023 sono state fornite indicazioni per l'attuazione della disposizione in oggetto e in particolare, per quanto qui rileva:

- è stato precisato che in fase iniziale non era possibile censire, sull'applicativo REN-Noleggi, i rimorchi ed i semirimorchi;
- è stato indicato il termine del 15 gennaio 2024 ai fini dell'obbligo di registrazione, nell'applicativo REN-Noleggi, dei veicoli locati in forza di contratti stipulati prima della medesima data.

D'intesa con il CED del Dipartimento, si comunica che è ora disponibile, sull'applicativo, la funzione di registrazione dei rimorchi e semirimorchi. Per quanto riguarda il termine di registrazione, in ragione della necessità di complessi sviluppi evolutivi e tenendo conto delle difficoltà o problematiche evidenziate da taluni *stakeholder*, predetto termine è ora rideterminato nel 15 luglio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
10.01.2024
13:20:22 UTC